PROTOCOLLO

PER LA COSTITUZIONE DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI MODENA DELLA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ

VISTO il DL 24/06/2014 n.91 convertito in legge dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, che ha introdotto, tra l'altro, disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo;

VISTO l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha istituito presso l'Inps la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 6, possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa norma, e che possono aderirvi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ed altresì, se in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese agricole, le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO la L. 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", la quale all'art.8 ha novellato il citato art.6 del D.L. n. 91/2014 prevedendo che la Rete del lavoro agricolo di qualità si articoli in Sezioni territoriali con sede presso Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni per l'adesione alla Rete;

CONSIDERATO che le Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, in base al ripetuto art. 6 del D.L. n. 91/2014, hanno la finalità di promuovere:

- d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati;
- modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego;
- iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali;

RITENUTA la necessità di favorire l'elaborazione di proposte e progetti volti a preservare il comparto agricolo della provincia, tradizionalmente trainante dell'economia modenese, dal radicarsi di fenomeni negativi quali il lavoro sommerso e il caporalato;

CONSIDERATA la necessità di contrastare il crescente deficit di manodopera in agricoltura attraverso modalità innovative di incontro tra domanda e offerta e di individuare forme promozionali di adesioni alla Rete di Lavoro Agricolo di Qualità da parte di nuove aziende del settore e di implementare la

fidelizzazione delle Aziende Certificate, rispetto alle procedure di pianificazione delle attività ispettive da parte delle Istituzioni e/o Organismi competenti;

VISTO l'art. 15 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso e considerato

CONVENGONO quanto segue

Art. 1 - Costituzione della Sezione Territoriale

- 1.1 Le amministrazioni, enti, organizzazioni d'impresa e sindacali ed associazioni sopraindicate intendono promuovere la costituzione, presso la Direzione Provinciale dell'INPS di Modena, della Sezione Territoriale della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità.
- 1.2 La Sezione Territoriale si è costituita con determina del Direttore Provinciale dell'INPS di Modena n.33 del 04/01/2023, il quale ne assume la presidenza e la cui composizione è indicata nell'allegato n.1
- 1.3 I partecipanti alle iniziative o alle riunioni indette hanno la possibilità di richiedere di far parte della sezione territoriale della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, previo assenso della stessa.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

- 2.1 Finalità dell'organismo sono quelle indicate dall'art. 6 del D.L. 24.6.2014, n. 91 richiamate nelle premesse, che formano parte integrale e sostanziale del presente protocollo.
- 2.2 Ad integrazione di tali obiettivi, affinché l'Organismo possa rispondere per attività espletate e iniziative assunte alle specifiche esigenze espresse dal territorio, la Sezione in tal senso valorizzando anche i contributi offerti da tutti i partecipanti, con il patrocinio e il coordinamento della Prefettura, nonché con la collaborazione dell'INPS si propone altresì di attivare o potenziare forme di collaborazione interistituzionale che, con il coinvolgimento operativo di tutti i soggetti aderenti, contribuisca a:
- intensificare e promuovere nel settore agricolo la cultura del lavoro regolare, contrastando le forme di lavoro "nero" o "grigio" (con tale ultimo termine intendendosi forme di lavoro solo parzialmente disciplinate e tutelate da formali contratti di lavoro);
- prevenire qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro in agricoltura, quali quelle riconducibili al fenomeno del caporalato;
- -favorire la formazione costante della manodopera già professionalizzata e promuovere iniziative di formazione utili ad avvicinare al mondo dell'agricoltura manodopera potenzialmente disponibile, ma con difficoltà linguistiche;
- favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro dei e delle braccianti, nella consapevolezza che un elevato livello di disagio socioeconomico se non addirittura un vero e proprio "stato di necessità" può rendere scarsamente sensibili, a tali fini, gli stessi lavoratori e lavoratrici interessati;
- promuovere sistemi di trasporto di mobilità condivisa, complementare al trasporto pubblico, che agevoli i lavoratori, considerata la vastità del territorio agricolo modenese e le difficoltà nel raggiungere "in proprio" i luoghi di lavoro;

- realizzare forme di supporto per le imprese agricole in difficoltà, rispetto ad eventi imprevedibili ed eccezionali, come quelli atmosferici, non completamente tutelati dalla legislazione vigente;
- promuovere anche attraverso campagne informative sul territorio, la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, il cui elenco "aziende ammesse" periodicamente aggiornato è disponibile sul sito dell'INPS, all'indirizzo <u>www.inps.it</u>;
- promuovere sistemi di comunicazione e di coinvolgimento efficaci, che dimostrino quanto il rispetto di valori etici e il possesso di requisiti di regolarità, legati all'ammissione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, possa tradursi anche in convenienza economica e in conquista di nuove fette di mercato;
- favorire la periodica ricognizione di domanda e offerta di lavoro in agricoltura valorizzando a tal fine i dati disponibili presso ciascuno degli organismi coinvolti, fatte salve le prescrizioni vigenti in tema di tutela dei dati personali;
- fronteggiare, con i mezzi che l'ordinamento mette a disposizione, forme di concorrenza sleale, poste in atto attraverso varie gradazioni di forme di lavoro sommerso da imprese irregolari ai danni di quelle regolari, prevedendo anche sistemi di pianificazione delle attività di controllo ispettivo da parte degli Organismi di P.G. competenti che valorizzino la certificazione delle aziende iscritte alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, in particolare attraverso la concentrazione della pianificazione dell'attività di vigilanza da effettuare ad iniziativa nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Sono ad ogni buon conto fatti salvi anche per le imprese iscritte alla Rete i controlli nei campi organizzati "a vista" direttamente mirati a contrastare i fenomeni di maggiore allarme sociale del "lavoro nero", della somministrazione irregolare e fraudolenta di lavoratori, dello sfruttamento lavorativo, dei pericoli legati a carenze relative alla sicurezza sul lavoro , e comunque i controlli su richiesta dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori o delle Autorità competenti in ossequio a quanto stabilito dall'art. 6, comma 6, D.L. 91/2014 (conv. da L. 116/2014) a cui più precisamente si rimanda;
- allargare la rete dei territori compiutamente impegnati sugli obiettivi del presente protocollo, anche attraverso il progressivo coinvolgimento del maggior numero possibile di Comuni della provincia, così come di altri enti/organizzazioni interessati.

Art. 3 - Lavori della Sezione

3.1 Le Istituzioni/Organizzazioni aderenti alla Sezione territoriale si impegnano a riunirsi con cadenza almeno semestrale per favorire la periodica valutazione di nuove iniziative e un costante aggiornamento in ordine alle iniziative assunte.

Art. 4 - Informazione e sensibilizzazione

4.1 La Sezione territoriale di Modena si impegna a favorire qualsiasi iniziativa o evento pubblico e/o privato che abbia come finalità la diffusione su tutto il territorio della conoscenza dello strumento della Rete del Lavoro Agricolo di qualità e delle connesse potenzialità, anche attraverso il proprio patrocinio.

Art. 5 - Oneri

5.1 Per l'attuazione del presente protocollo non sono previsti oneri a carico delle parti firmatarie.

Art. 6 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

6.1 Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, oggetto del presente protocollo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

6.2 Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto dell'Accordo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base dell'protocollo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

6.3 In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
6.4 In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (artt. 4, n. 8 e 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6.5 Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

6.6 Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. Del medesimo Regolamento UE.

6.7 Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuno adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

Modena		

I componenti firmatari

Inps Direzione Provinciale di Modena	
Prefettura di Modena	
Regione Emilia-Romagna	

Provincia di Modena	
Comune di Modena	
Unione dei Comuni del Sorbara	
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico	
Unione dei Comuni "Terre di Castelli"	
Unione dei Comuni del Frignano	
Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord	
Unione delle Terre d'argine	
Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena	
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Modena	
Questura di Modena	
Camera di Commercio Modena	
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena	
Agenzia delle Entrate - Direz. Reg. ER	
Agenzia Regionale per il Lavoro ER	
C.G.I.L. di Modena	
U.I.L. Emilia Romagna	
Coldiretti di Modena	
Confagricoltura di Modena	
C.N.A. di Modena	
LAPAM Confartigianato di Modena	
C.I.A. Emilia Centro	
CISL FAI di Modena	
Confocooperative	
Lega Coop Estense	

ASL Modena	